



# Comune di Piateda

PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 12 Reg. Delibere

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015**

L'anno 2015 addì 10 del mese di **Luglio** alle ore **20.45** nella sede comunale delle adunanze previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in **seduta pubblica di prima convocazione**.

Risultano presenti al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.:

		Presente
PARORA ALDO	Sindaco	SI
GAGGI ANDREA	Assessore/Consigliere	SI
MICHELETTI GIORGIO	Assessore/Consigliere	SI
DEL DOSSO GIANMARIO	Consigliere	SI
VANOTTI ALFREDO	Consigliere	NO
GABURRI EDY	Consigliere	SI
MICHELETTI DEBORAH	Consigliere	SI
CARRERA MARINA	Consigliere	SI
MARCHESINI SIMONE LUCA	Consigliere	SI
SIMONINI MARTINA	Consigliere	NO
VANOTTI BARBARA	Consigliere	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa PANSONI ANNALISA.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PARORA ALDO nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza, invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICORDATO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

VISTO il comma 683, art. 1, della citata legge 147/2013 che recita:

*“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ...omissis le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.”*

### DATO ATTO CHE:

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, può, ai sensi dell'art. 1, comma 676 ridurre l'aliquota TASI fino all'azzeramento;
- nella determinazione delle aliquote il Comune è sottoposto al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- che anche per l'anno 2015, ai sensi dall'art. 1 comma 1, del D.L. 6.3.2014 n. 16, è possibile superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, finalizzando però tale innalzamento al finanziamento di detrazioni o altre misure per la abitazioni principali ed unità immobiliari ad esse equiparate;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997, il comune determina con regolamento la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro quanto previsto dall'art. 1, comma 682, della Legge n- 147/2013;

VISTO il D.L. 16/2014 che modifica l'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, stabilendo le modalità ed i termini di versamento della TASI;

RICHIAMATA la propria deliberazione, assunta in data odierna e immediatamente eseguibile di approvazione del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale IUC atto che disciplina anche la componente TASI;

VISTO in particolare l'art. 59 del sopra citato Regolamento che recita testualmente: *“Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di essi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”*;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

PRESO ATTO dell'elenco dettagliato dei costi relativi ai servizi indivisibili, predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e più precisamente:

- tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 39.664,00
- servizi cimiteriali	€ 57.657,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	€ 357.905,00
- servizi socio-assistenziali	€ 145.874,00
- servizio di protezione civile e reticolo idrico minore	€ 8.920,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 60.500,00

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di applicare per l'anno 2015, le aliquote e le detrazioni TASI come segue:

- aliquota di base 1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con l'applicazione della detrazione di € 200,00, detrazione estesa anche all'utilizzatore che adibisce l'immobile ad abitazione principale, purchè ivi domiciliato e residente;
- aliquota di base 1 per mille per gli immobili, iscritti in catasto nel gruppo catastale D, categoria D/1 esclusivamente per quelli produttivi con destinazione "impianti di produzione idroelettrica" (centrali idroelettriche);
- azzeramento della aliquota di base per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili

DARE ATTO che la scelta di applicare la TASI, per l'anno 2015 ad aliquota di base, agli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, categoria D/1 "immobili produttivi a destinazione impianti di produzione idroelettrica", è motivata:

- dal notevole impatto territoriale che tali impianti industriali comportano sul Comune di Piateda, avendo gli stessi un'estensione in termini di opere idrauliche e centrali idroelettriche che incidono, su parti prevalente del territorio comunale. In particolare la presenza di tali infrastrutture di produzione energetica, in termini di costi sui servizi indivisibili a carico della cittadinanza, comportano per il Comune di Piateda notevoli spese di gestione in ordine alla manutenzione della viabilità di accesso agli impianti idroelettrici, alla tutela e messa in sicurezza di tale viabilità anche in termini di opere di protezione civile ed anche in relazione al carico urbanistico derivante da tali infrastrutture;
- il prelievo da parte delle società idroelettriche di grosse quantità di risorse idriche del territorio ha comportato, ai fini del mantenimento dell'attività agricola tradizionale, la presenza nel comune di una rete estesa di opere idrauliche, canali irrigui, fossi, rogge che sono state censite come reticolo idrico minore e che gravano in termini manutentivi sulla collettività di Piateda.

SOTTOLINEATO che questa Amministrazione, in attesa di conoscere la pronuncia del TAR sul ricorso Edison S.P.A. del 07.07.2014 in merito all'applicazione della TASI per l'anno 2014, ritiene di confermare e ribadire le motivazioni già espresse nello scorso anno, come sopra riportate, tenuto conto altresì delle approfondite argomentazioni formulate dallo Studio Legale Marchesi-Lucini-Sabbad ed esposte nell'atto di costituzione in giudizio per la difesa degli atti impugnati dalla società ricorrente, pur applicando, in via prudenziale, per l'anno 2015 la sola aliquota base;

RICORDATO altresì che il TAR Lombardia, in data 10.09.2014, non ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, fissando la trattazione del ricorso nel giorno 11.06.2015;

RITENUTO inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 53, comma 2, del Regolamento IUC, di stabilire che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO CHE con decreti del Ministero dell'Interno del 24.12.2014, del 16.03.2015 e del 13.05.2015 il termine per l'approvazione del Bilancio 2015 è stato differito rispettivamente al 31.03.2015, al 31.05.2015 e da ultimo al 30.07.2015;

RILEVATO che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3, dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444, dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine per l'adozione della deliberazione del permanere degli equilibri di bilancio, nel solo caso di accertamento negativo dello stesso

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;

Apertasi la discussione si evidenzia in sintesi quanto segue:

Il Consigliere Marchesini Simone Luca afferma che, pur comprendendo la difficoltà della situazione, non condivide questo passo indietro rispetto a quanto deliberato lo scorso anno; sottolinea infatti che la presenza delle centrali idroelettriche ha un notevole impatto sul territorio comunale e che per questo non approva la scelta di rinunciare ad una parte di somme che possono essere richieste per legge; ritiene inoltre che il comportamento di Edison verso il Comune non sia corretto e meritevole di riduzioni di aliquote. In particolare, la Società Edison sta usando due pesi e due misure; da un lato chiede la disponibilità del Comune di effettuare lavori su parte del territorio comunale e dall'altra parte non si presenta nemmeno per parlare, anche solo informalmente, sulle questioni/ contenziosi in essere con il Comune. Per queste motivazioni esprime il suo dissenso alla diminuzione dell'aliquota Tasi sulle centrali idroelettriche.

Il Sindaco risponde che, pur confermando e ritenendo ancora valida la decisione dello scorso anno in merito all'aliquota Tasi deliberata per le centrali idroelettriche, in attesa di conoscere l'esito sul ricorso presentato da Edison circa la deliberazione aliquote Tasi dell'anno 2014, per quest'anno si è ritenuto applicare prudenzialmente ai suddetti immobili unicamente la tariffa base.

PRESO ATTO:

- del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, T.U. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012;
- del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, T.U. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 9

Favorevoli n. 7

Astenuti n. 0

Contrari n. 2 (Marchesini Simone Luca e Vanotti Barbara)

## **DELIBERA**

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;
- 2) di determinare, per l'anno 2015, per quanto sopra esposto, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili):
  - aliquota di base 1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con l'applicazione della detrazione di € 200,00, detrazione estesa anche all'utilizzatore che adibisce l'immobile ad abitazione principale, purchè ivi domiciliato e residente;
  - aliquota di base 1 per mille per gli immobili, iscritti in catasto nel gruppo catastale D, categoria D/1 esclusivamente per quelli produttivi con destinazione "impianti di produzione idroelettrica" (centrali idroelettriche);
  - azzeramento della aliquota di base per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili.
- 3) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 53, comma 2, del Regolamento IUC che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 4) di demandare al Responsabile del Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità di legge;
- 5) di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell'art. 172 comma 1 , lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio preventivo 2015.

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°comma del D.L.vo 267/2000, si procede a votazione che produce il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 7
- astenuti n. 0
- voti contrari n. 2 (Marchesini Simone Luca e Vanotti Barbara)

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°comma del D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
PARORA ALDO

Il Segretario Comunale  
PANSONI ANNALISA

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno **20/07/2015** per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Segretario Comunale  
**PANSONI ANNALISA**

Lì 20/07/2015

---

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
**PANSONI ANNALISA**

Copia della presente deliberazione viene trasmessa al Responsabile dell'Area:

- Amministrativo/Contabile
- Demoanagrafica
- Tecnico/Manutentiva
- Tributi/Commercio ed Attività Produttive
- Vigilanza